

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena (di seguito "Camera di Commercio"), nel rispetto dell'articolo 18, comma 4, della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) e successive modifiche e integrazioni, del Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, in attuazione delle disposizioni del [Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) e successive modifiche e integrazioni, e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, nonché delle direttive ministeriali impartite in materia.

Articolo 2 – Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardato, omesso o incompleto versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del D.M. 11/05/2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I termini di scadenza del pagamento si distinguono in:
 - a) *ordinario*:
 - termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento al Registro imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
 - il 30° giorno dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, per le imprese e/o unità locali/sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento;
 - b) *lungo*: il 30° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, entro il quale il tributo deve essere incrementato della maggiorazione (attualmente dello 0,4%) a titolo di interesse corrispettivo, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento al Registro imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
3. Per **omesso** versamento si intende:
 - a) il versamento interamente non eseguito;
 - b) il versamento dell'intero importo dovuto eseguito dai soggetti iscritti in corso d'anno con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario;
 - c) il versamento eseguito dai soggetti già iscritti al 1° gennaio, dopo la scadenza del termine lungo e senza l'applicazione del ravvedimento operoso di cui al successivo articolo 11.
4. Per **tardato** si intende il versamento effettuato dai soggetti iscritti in corso d'anno, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario.
5. Per **incompleto** si intende il versamento effettuato solo in parte rispetto al dovuto.

Articolo 3 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria della Camera di Commercio.
2. Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale che non comporta alcun debito di imposta.
4. Non è parimenti sanzionabile l'errato versamento dell'intero importo dovuto, effettuato a favore di altra Camera di Commercio non competente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di pagamento di cui all'art. 2, comma 2. Qualora il pagamento ad altra Camera di Commercio sia stato effettuato oltre tali termini, o in misura inferiore al dovuto, si procede a richiedere il riversamento alla Camera di Commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.

Articolo 5 - Misura della sanzione

1. In caso di versamento omesso si applica la sanzione del 30 per cento sul diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.
2. In caso di tardato versamento si applica la sanzione del 10 per cento sul diritto dovuto.
3. In caso di versamento incompleto:
 - a) se il pagamento è stato effettuato entro il termine ordinario si applica la sanzione del 30 per cento sulla differenza tra il diritto dovuto e quello versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8;
 - b) se il pagamento è stato effettuato oltre il termine ordinario ma entro il termine lungo si applica la sanzione del 30 per cento sulla differenza tra il diritto dovuto maggiorato dello 0,40% e il diritto versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8;
 - c) se il pagamento è stato effettuato successivamente al termine lungo si applica la sanzione del 30 per cento sull'intero diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6 – Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in relazione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella di seguito riportata:

| Danno finanziario per la C.C.I.A.A. | Gravità violazione ex art. 4, comma 3, D.M. 54/2005 e art. 7, commi 1 e 2 D.Lgs. 472/1997 |
|---|--|
| Fino a 120,00 euro | 0% |
| Oltre 120,00 euro e fino a 1.000,00 euro | 5% |
| Oltre 1.000,00 euro e fino a 3.000,00 euro | 10% |
| Oltre 3.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro | 15% |
| Oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro | 25% |
| Oltre 10.000,00 euro | 30% |

Articolo 7 – Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento aderendo al ravvedimento operoso, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 del D.M. 54/2005, nelle seguenti ipotesi:
 - versamento, entro i termini del ravvedimento operoso, di tributo, sanzioni ed interessi per un importo complessivo non inferiore al 70% del dovuto;
 - versamento, effettuato non oltre 180 giorni dalla scadenza del termine del ravvedimento operoso, dell'importo complessivamente dovuto per tributo, sanzioni ed interessi.
2. La sanzione può essere ridotta del 30% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito di:
 - a) eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività:
 - malattia del titolare di impresa individuale protrattasi per periodi prolungati, comprovata da apposita certificazione medica;
 - invalidità del titolare di impresa individuale accertata dai competenti organismi;
 - b) fattori di crisi determinati da eventi di carattere straordinario, quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici.
3. La riduzione della sanzione avviene su istanza del richiedente, che allega la documentazione sopra prevista. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono determinate sulla quota di diritto versato.

Articolo 8 – Recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 7 è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale, della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 54/2005 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'omesso, il tardato e l'incompleto pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 9 - Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotte dalla constatazione della violazione, è punito applicando l'aumento del 200% alla sanzione più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7, e 8.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte le fattispecie, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, la sanzione di cui al comma 1 non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione è interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 10 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 – Ravvedimento

1. Il diritto annuale può essere regolarizzato spontaneamente dal contribuente, purchè la violazione non sia stata già constatata, pagando una sanzione ridotta:
 - a) nella misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 54/2005, attualmente pari al 3,75% del diritto, se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (solo per i soggetti iscritti nell'anno di riferimento);
 - b) nella misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 54/2005, attualmente pari al 3,75% del diritto, se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine lungo, solo qualora vi sia un parziale pagamento del tributo effettuato tra il termine ordinario e il termine lungo (solo per i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento);
 - c) nella misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.M. 54/2005, attualmente pari al 6,00% del diritto, se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario;
 - d) nella misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.M. 54/2005, attualmente pari al 6,00% del diritto, se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine lungo, solo qualora vi sia un parziale pagamento del tributo effettuato tra il termine ordinario e il termine lungo (solo per i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento).
2. La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzione e interessi moratori commisurati al tributo, calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza a quello in cui avviene effettivamente il versamento.
3. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutti i pagamenti previsti ai fini del ravvedimento devono avvenire entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo e prima della constatazione della violazione.
4. In caso di ravvedimento incompleto, effettuato entro i termini di cui al precedente comma 1, sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni.
5. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione e la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni ed interessi.

Articolo 12 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso, tardato o incompleto versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) **Atto di contestazione** di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) **Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, completi dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti, secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 13 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo, interessi e rimborso spese di notifica sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi dovuti alla Camera di Commercio sono commisurati al tributo, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo alla scadenza a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. La disciplina della rateizzazione delle sanzioni amministrative tributarie sarà adottata con apposito provvedimento del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria.

Articolo 14 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera a), può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale. In caso di non accoglimento delle memorie difensive, il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di memorie difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente può presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di ritenuta illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di memorie difensive.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di ritenuta illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di memorie difensive. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un

provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere excepti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti alle sospensioni di legge.

Articolo 15 - Reclamo e mediazione

1. Si applica al diritto annuale l'art. 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni. Nelle ipotesi di applicazione del predetto articolo il ricorso produce anche l'effetto di un reclamo e non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del suddetto termine.
2. Non si applica alle sanzioni del diritto annuale la eventuale proposta di mediazione di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992.

Articolo 16 – Autotutela

1. Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, o suo delegato, può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 17 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, per ogni singolo anno di competenza, comprensivo del diritto non versato, delle sanzioni amministrative e degli interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, non si procede temporaneamente alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto a titolo di diritto, sanzione e interessi, pur superando i 12,00 euro, non eccede i 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non si applica qualora siano state commesse violazioni degli obblighi di versamento nel quinquennio precedente l'annualità per cui si procede (art. 3, comma 11, D.L. 16/2012).
4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3 si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di diritto annuale, anche se non ancora notificate, comprese quelle di importo pari o inferiore a 12,00 euro. Non vengono considerate, invece, le violazioni regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso un provvedimento di annullamento totale dell'atto di irrogazione.
5. In caso di applicazione del comma 2 del presente articolo, qualora la Camera di Commercio, negli anni successivi, proceda alla contestazione, alla irrogazione o all'iscrizione a ruolo di somme anche di importo pari o inferiore a 30,00 euro, nei confronti dello stesso contribuente, è tenuta ad esigere anche il credito precedentemente non richiesto.

Articolo 18 – Decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura dell'Agente del Servizio riscossione tributi, la cartella esattoriale emessa ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla notifica degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento. L'impugnazione dell'atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva del diritto annuale dovuto e non versato anche quando la sanzione non possa più essere contestata a causa della decadenza di cui al precedente comma 1, entro il termine della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 del Codice civile.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo telematico camerale.